

(Codice interno: 389901)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 08 marzo 2019

Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta "Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati": integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (LR 16 agosto 2002, n. 22).*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si intendono approvare i requisiti per la nuova unità di offerta denominata Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1029 del 17 luglio 2018. Questa nuova unità di offerta integra l'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (LR 16 agosto 2002, n. 22) che include le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 1029 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha prorogato la sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "*Gruppi Appartamento*", secondo le direttive di cui all'Allegato A della DGR 1839/2015, alle quali si fa integrale rinvio, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della DGR n. 84/2007, disponendone la prosecuzione fino al termine del 30.06.2019.

Contestualmente, la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile di definire, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro *ad hoc*, requisiti e standard di riferimento di nuova unità d'offerta, *ex L.R. 22/2002*, denominata "*Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati*".

A tal fine, la Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile ha costituito un Gruppo di lavoro *ad hoc* composto dai rappresentanti di: Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, Comune di Belluno, Comune di Padova, Comune di Venezia, Comune di Verona, Comune di Vicenza, Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto, Cooperativa sociale Elleuno, Co.Ge.S. Cooperativa, Villaggio SOS di Vicenza e Fondazione San Gaetano.

Il suddetto Gruppo di lavoro si è riunito a Venezia nelle seguenti date: 3 ottobre 2018, 7 novembre 2018 e 12 dicembre 2018.

A seguito di tali incontri, il Gruppo di lavoro ha elaborato un documento di requisiti per una nuova unità di offerta denominata "*Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati*", che andrà ad integrare le unità di offerta già inserite nell'Allegato B alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio, ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività.

Tale comunicazione, da presentare a cura del rappresentante legale dell'Ente gestore l'unità di offerta al Comune dove è ubicato il Gruppo appartamento deve evidenziare il possesso dei requisiti di cui a

l'Allegato A del presente provvedimento ed essere rinnovata con cadenza annuale, utilizzando il fac-simile di cui all'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La comunicazione sopra citata dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Sarà cura della Regione del Veneto - Direzione competente istituire e aggiornare l'Elenco delle nuove unità d'offerta denominate "*Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati*" operanti nella Regione del Veneto entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- Visto il DPCM n. 535/1999;
- Vista la LR 22/2002;
- Vista la DGR 84/2007;
- Vista la Legge 176/1991;
- Visto il DM 12 novembre 2014;
- Visto il DM 1 settembre 2016;
- Vista la DGR 1839/2015;
- Vista la DGR 684/2017;
- Vista la DGR 1029/2018;
- Visto l'art. 2, comma 2, lettera o, della LR n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare al termine del 30 giugno 2019 la conclusione della sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "*Gruppi Appartamento*", secondo le direttive di cui all'Allegato A della DGR 1839/2015;
3. di approvare l'istituzione di una nuova unità di offerta denominata "*Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati*" che va ad integrare l'Allegato B alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio, ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività;
4. di approvare l'**Allegato A** del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante i requisiti per la nuova unità di offerta denominata "*Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati*", elaborato dal Gruppo di lavoro *ad hoc* costituito in attuazione della DGR n. 1029 del 17 luglio 2018;
5. di approvare l'**Allegato B** del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante il fac-simile di comunicazione che andrà inviata a cura del rappresentante legale dell'Ente gestore l'unità di offerta al Comune dove il Gruppo Appartamento ha sede entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; il possesso dei requisiti di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento andrà rinnovato a cadenza annuale;
6. di incaricare la Regione del Veneto - Direzione competente di istituire e aggiornare l'Elenco dei Gruppi Appartamenti per Minori Stranieri non Accompagnati operanti nella Regione del Veneto entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
7. di incaricare la Regione del Veneto - Direzione competente di programmare l'effettuazione di controlli a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito all'effettivo rispetto dei requisiti dichiarati dal rappresentante legale dell'Ente gestore in sede di avvio delle attività;
8. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione competente l'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 249 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 3

REQUISITI NUOVA UNITÀ DI OFFERTA
“GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”

Denominazione	Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati
Descrizione	Si tratta di un servizio educativo - assistenziale di tipo residenziale, rivolto ad una determinata fascia d'età, realizzato in condizioni di semiautonomia, pur in presenza di adeguate tutele, finalizzato ad accompagnare il minore al raggiungimento della maggiore età facilitando quel naturale processo di maturazione e di responsabilizzazione volto a consentire al minore di condurre la propria vita in sufficiente autonomia.
Finalità	La modalità di accoglienza ha la finalità di avviare il minore straniero non accompagnato, di età ricompresa tra i sedici e i diciassette anni, ad un percorso che lo porti a conseguire sufficiente autonomia personale, relazionale, economica nella gestione della propria vita quotidiana
Destinatari	Minori stranieri non accompagnati, di età ricompresa tra i sedici e i diciassette anni, che nella prima fase di prima accoglienza presso una comunità educativa per minori hanno evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso, anche avvalendosi laddove necessario della valutazione di uno psicologo, la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori stranieri non accompagnati accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.
Capacità ricettiva	Le strutture residenziali in semiautonomia, denominate “Gruppi Appartamento”, possono ospitare, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative, fino ad un numero massimo di 6 minori stranieri non accompagnati, con omogeneità di sesso ed esclusione di promiscuità.
Approccio Educativo	L'accoglienza dei minori in argomento dovrà articolarsi in due fasi: a) una fase di prima accoglienza (presso una comunità educativa per minori) destinata alla conoscenza e attenta osservazione del minore al fine di valutare l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia; b) una seconda fase (presso il Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati) volta a fare acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana
Prima Accoglienza presso la Comunità educativa per minori	L'eventuale inserimento nelle strutture residenziali in semiautonomia denominate “Gruppo Appartamento” è successivo ad una fase iniziale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, della durata di almeno due mesi. Questa fase di prima accoglienza assume carattere fondamentale e dovrà quindi essere caratterizzata da una accurata osservazione e conoscenza dei minori accolti, a tutela degli stessi al fine di stabilire la loro idoneità ad accedere alla seconda fase di semiautonomia. Durante la prima accoglienza il minore sarà accolto in una comunità educativa per minori per cui dovranno essere garantiti i servizi che caratterizzano tale tipologia di struttura. Le comunità educative per minori presso le quali possono essere inseriti i minori stranieri non accompagnati per la fase di Prima accoglienza sono le strutture accreditate ai sensi della DGR 84 del 16 gennaio 2007 in qualità di “comunità educativa per minori” e “comunità educativa per minori con pronta accoglienza”,



b7e8dfe3



ALLEGATO A DGR nr. 249 del 08 marzo 2019

pag. 2 di 3

	nonché in qualità di “comunità familiare” con utenti minori/adolescenti. Qualora accolgano minori stranieri non accompagnati nella fase di prima accoglienza, la capienza delle suddette strutture può essere aumentata di n. 2 unità, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative della stessa.
Caratteristiche dell’Ente gestore	L’Ente gestore dovrà possedere documentata esperienza, di almeno 2 anni, nella gestione di strutture nell’ambito dell’accoglienza di minori;
Spazi dedicati	Civile abitazione in possesso del Certificato di Agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. rilasciato dal Comune dove ha sede il Gruppo Appartamento. Inoltre, l’abitazione deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei Minori stranieri non accompagnati, che ne salvaguardi la salute e la sicurezza, lontano da situazioni urbane che possono arrecare disagio.
Gruppo Appartamento per minori stranieri non accompagnati: requisiti e standard	<p>Nelle strutture residenziali in semiautonomia denominate “Gruppi Appartamento per minori stranieri non accompagnati”, l’Ente Gestore deve assicurare i seguenti requisiti e standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere garantito un ambiente confortevole e attento alle esigenze dei minori ospiti; ▪ l’appartamento deve possedere i requisiti igienico-sanitari e di abitabilità previsti dalla vigente normativa in materia; ▪ gli ambienti e le attrezzature della struttura devono essere sottoposti a pulizia giornaliera, con il coinvolgimento attivo degli ospiti che, organizzati in turni, dovranno assolvere alle faccende domestiche; ▪ ogni struttura non potrà ospitare più di 6 ragazzi in contemporanea, con omogeneità di sesso ed esclusione di ogni promiscuità; ▪ deve essere garantita n. 1 unità di personale educativo per la gestione di ciascun Gruppo appartamento, per un arco temporale di 24 ore settimanali con un minimo di 2 ore al giorno, sette giorni su sette; il personale educativo sarà presente all’interno dell’unità abitativa in modo flessibile, in base ai bisogni degli ospiti, fungendo da supporto nell’organizzazione della vita quotidiana dei minori (pianificazione degli impegni quotidiani, del budget mensile da assegnare a ciascun minore per responsabilizzarlo, cura di sé, contatto relazionale) e delle varie attività di gestione domestica (turni pulizie, preparazione dei pasti, acquisti generi di prima necessità eccetera). Lo stesso fungerà altresì da facilitatore di rete nel contesto del territorio in cui l’unità abitativa è ubicata, per aiutare i ragazzi a prendere contatto e conoscenza con la realtà che li circonda e poter così usufruire dei servizi, delle opportunità e dei contatti umani che il quartiere può esprimere; ▪ dovrà essere garantita la presenza quotidiana all’interno dell’unità abitativa di un operatore, anche volontario fino al limite massimo del 25%, adeguatamente formato ed aggiornato nei rudimenti di pronto soccorso e prevenzione antincendio, con funzioni di vigilanza, gestione dei locali e del gruppo di ospiti conviventi, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sette giorni su sette. La presenza sarà obbligatoriamente residenziale; ▪ il personale educativo deve essere in possesso, alternativamente, del diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, del diploma universitario di Educatore Professionale, del diploma di laurea di Educatore Professionale o di altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto, oppure deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell’educazione o Scienze della Formazione e dell’Educazione con indirizzo in Educatore Professionale, della qualifica di educatore L. 19, Educatore Professionale Socio pedagogico ai sensi della Legge 205/2017, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto;



b7e8dfe3



	<ul style="list-style-type: none">▪ al minore ospite deve essere messo a disposizione un pocket money, necessario per acquisti individuali, quali abbonamenti ai mezzi pubblici, ricariche telefoniche, pagamento oneri per il rilascio dei documenti, eventuali altre spese alimentari o personali;▪ l'Ente Gestore deve garantire, per ciascun minore accolto e nell'ambito del Progetto Quadro disposto dal Servizio Sociale inviante, la stesura, d'intesa con l'Amministrazione pubblica competente per il minore in oggetto, di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), definendo un percorso educativo-formativo individuale e calibrato in base alla personalità, alle attitudini e alle competenze di ciascun ospite. Nel PEI verranno dettagliati gli aspetti di maggiore fragilità del minore-adolescente, sui quali intervenire negli ambiti fondamentali e più delicati della cura di sé, della gestione economica, della pianificazione degli impegni quotidiani attinenti alla sfera privata e di tipo scolastico/lavorativo, individuando tutti gli ostacoli che possono impedire o semplicemente ritardare il raggiungimento, da parte del minore, di una spiccata autonomia, evidenziando, infine, gli obiettivi da raggiungere in termini di maggiore autonomia e quantificando i tempi di realizzazione delle necessarie azioni. Il PEI dovrà essere oggetto di monitoraggio trimestrale da parte dell'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione pubblica competente. A tal fine deve essere redatta una cartella personale per ogni minore ospite, contenente le informazioni e i dati personali, le attività realizzate in attuazione del PEI e i risultati del monitoraggio trimestrale; l'Ente Gestore deve redigere altresì un report annuale di valutazione dei risultati conseguiti dal PEI in relazione a ciascun ospite. Il tutore deve essere coinvolto nella programmazione educativa e messo al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore, nonché destinatario degli esiti del monitoraggio trimestrale e del report annuale;▪ dovrà essere garantita l'organizzazione di attività diurne cui gli ospiti del Gruppo Appartamento dovranno accedere secondo tempi e modalità definiti nel PEI. Nell'ambito di tali attività verranno realizzati:<ul style="list-style-type: none">- interventi di alfabetizzazione alla lingua italiana;- supporto didattico di chi frequenta la scuola secondaria di primo grado;- orientamento professionale e alla formazione professionale;- accompagnamento all'inserimento lavorativo (stesura curricula, bilancio di competenze, informazione);- attività ludico-ricreative;- attività periodiche di educazione alla legalità e alla sessualità consapevole.I ragazzi potranno essere avviati, altresì, alla frequenza di corsi di formazione professionale;▪ all'interno di ciascuna unità abitativa, dovrà essere garantita a ciascun ospite la possibilità di personalizzare ritmi di vita e spazi a disposizione, nel rispetto e in armonia con i ritmi e gli spazi degli altri minori conviventi;▪ dovrà essere promosso l'inserimento degli ospiti nel contesto urbano e sociale del territorio in cui ciascuna unità abitativa è ubicata, attraverso la conoscenza e l'uso dei servizi essenziali (scolastici, ricreativi, educativi, sociali, socio-sanitari);▪ l'Ente Gestore dovrà redigere, per ciascun minore accolto e al termine dell'accoglienza, un report che documenti il grado di autonomia raggiunto dal minore straniero non accompagnato.
--	--



b7e8dfe3





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 249 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 4

AVVERTENZA

La presente dichiarazione è stata redatta ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013, numero 33, in particolare dell'articolo 35¹.

Tuttavia, non può contenere le autonome determinazioni che il singolo Comune territorialmente competente avrà adottato in aderenza al Regolamento 2016/679/UE² e al decreto-legislativo 10.8.2018, numero 101³.

Pertanto, prima dell'inoltro, il rappresentante legale che presenta la dichiarazione è tenuto ad informarsi, presso il Comune territorialmente competente, rispetto alle modalità alle quali dovrà attenersi per integrare la dichiarazione con le previsioni stabilite dal Regolamento 2016/679/UE e dal decreto-legislativo 10.8.2018, numero 101.

Il Comune territorialmente competente, autonomamente, potrebbe integrare la presente dichiarazione con le proprie previsioni inerenti al Regolamento 2016/679/UE e al decreto-legislativo 10.8.2018, numero 101 e, ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013 - numero 33, renderla accessibile nel proprio website istituzionale.

¹ D.lgs. 14.3.2013, numero 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, articolo 35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati": "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: [...] d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale [...]".

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

³ D.lgs. 10-8-2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".



14285c10



ALLEGATO B DGR nr. 249 del 08 marzo 2019

pag. 2 di 4

**DICHIARAZIONE DI APERTURA DI UN GRUPPO APPARTAMENTO
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(a cura del Rappresentante legale dell'Ente gestore)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Al Sindaco del Comune di _____

Al Direttore della Direzione Servizi sociali
della Regione del Veneto

Il/la sottoscritto/a _____ nato a
_____ () il _____ residente a _____ () in
Via _____ n. _____, CF
_____ Partita IVA _____ in qualità di
Rappresentante legale di _____,

COMUNICA

l'apertura di un GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
denominato _____ presso civile abitazione ubicata in
Via _____ Comune _____ ()

CHIEDE

ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____ di poter iscrivere all'Elenco
regionale la suddetta unità di offerta.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che la suddetta unità di offerta risponde ai requisiti stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____
del _____.

In particolare:

- l'Ente gestore possiede documentata esperienza, di almeno 2 anni, nella gestione di strutture nell'ambito dell'accoglienza di minori (allegare documentazione);
- il Gruppo Appartamento può ospitare, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative, fino ad un numero massimo di n. ____ minori stranieri non accompagnati, di sesso _____ ed esclusione di promiscuità;
- è garantito un ambiente confortevole e attento alle esigenze dei minori ospiti;
- l'appartamento possiede i requisiti igienico-sanitari e di abitabilità previsti dalla vigente normativa in materia (allegare documentazione);



14285c10



ALLEGATO B DGR nr. 249 del 08 marzo 2019

pag. 3 di 4

- gli ambienti e le attrezzature della struttura sono sottoposti a pulizia giornaliera, con il coinvolgimento attivo degli ospiti che, organizzati in turni, assolveranno alle faccende domestiche;
- viene garantita n. 1 unità di personale educativo per la gestione di ciascun Gruppo appartamento, per un arco temporale di 24 ore settimanali con un minimo di 2 ore al giorno, sette giorni su sette; il personale educativo sarà presente all'interno dell'unità abitativa in modo flessibile, in base ai bisogni degli ospiti, fungendo da supporto nell'organizzazione della vita quotidiana dei minori (pianificazione degli impegni quotidiani, del budget mensile da assegnare a ciascun minore per responsabilizzarlo, cura di sé, contatto relazionale) e delle varie attività di gestione domestica (turni pulizie, preparazione dei pasti, acquisti generi di prima necessità eccetera). Lo stesso fungerà altresì da facilitatore di rete nel contesto del territorio in cui l'unità abitativa è ubicata, per aiutare i ragazzi a prendere contatto e conoscenza con la realtà che li circonda e poter così usufruire dei servizi, delle opportunità e dei contatti umani che il quartiere può esprimere;
- viene garantita la presenza quotidiana all'interno dell'unità abitativa di un operatore, anche volontario e fino al limite massimo del 25%, adeguatamente formato ed aggiornato nei rudimenti di pronto soccorso e prevenzione antincendio, con funzioni di vigilanza, gestione dei locali e del gruppo di ospiti conviventi, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sette giorni su sette. La presenza sarà obbligatoriamente residenziale;
- il personale educativo è in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: _____ ;
- al minore ospite viene messo a disposizione un pocket money necessario per acquisti individuali, quali abbonamenti ai mezzi pubblici, ricariche telefoniche, pagamento oneri per il rilascio dei documenti, eventuali altre spese alimentari o personali, pari a € _____ settimanali;
- l'Ente Gestore garantisce, per ciascun minore accolto e nell'ambito del Progetto Quadro disposto dal Servizio Sociale inviante, la stesura, d'intesa con l'Amministrazione pubblica competente per il minore in oggetto, di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), definendo un percorso educativo-formativo individuale e calibrato in base alla personalità, alle attitudini e alle competenze di ciascun ospite. Nel PEI verranno dettagliati gli aspetti di maggiore fragilità del minore-adolescente sui quali intervenire negli ambiti fondamentali e più delicati della cura di sé, della gestione economica, della pianificazione degli impegni quotidiani attinenti alla sfera privata e di tipo scolastico/lavorativo, individuando tutti gli ostacoli che possono impedire o semplicemente ritardare il raggiungimento, da parte del minore, di una spiccata autonomia, evidenziando, infine, gli obiettivi da raggiungere in termini di maggiore autonomia e quantificando i tempi di realizzazione delle necessarie azioni. Il PEI sarà oggetto di monitoraggio trimestrale da parte dell'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione pubblica competente. A tal fine viene redatta una cartella personale per ogni minore ospite, contenente le informazioni e i dati personali, le attività realizzate in attuazione del PEI e i risultati del monitoraggio trimestrale; l'Ente Gestore redige, altresì, un report annuale di valutazione dei risultati conseguiti dal PEI in relazione a ciascun ospite. Il tutore deve essere coinvolto nella programmazione educativa e messo al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore, nonché destinatario degli esiti del monitoraggio trimestrale e del report annuale;
- viene garantita l'organizzazione di attività diurne cui gli ospiti del Gruppo Appartamento accederanno secondo tempi e modalità definiti nel PEI. Nell'ambito di tali attività verranno realizzati:
 - interventi di alfabetizzazione alla lingua italiana;
 - supporto didattico di chi frequenta la scuola secondaria di primo grado;
 - orientamento professionale e alla formazione professionale;
 - accompagnamento all'inserimento lavorativo (stesura curricula, bilancio di competenze, informazione);
 - attività ludico-ricreative;
 - attività periodiche di educazione alla legalità e alla sessualità consapevole.
 I ragazzi potranno essere avviati, altresì, alla frequenza di corsi di formazione professionale;
- viene garantita a ciascun ospite la possibilità di personalizzare ritmi di vita e spazi a disposizione, nel rispetto e in armonia con i ritmi e gli spazi degli altri minori conviventi;



14285c10



